

**Comune di Pinzolo**



**Madonna di Campiglio**  
**S. Antonio di Mavignola**

**Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici**

**ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE  
COMUNE DI PINZOLO  
STAGIONI 2021-2023**

**CAPITOLATO D'ONERI**

(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

**APPALTO CON AGGIUDICAZIONE**

**CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

(Art. 17, comma 2, della L.P. 2/2016 e ss.mm.)

(Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.)

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto consiste nel servizio di allestimento e gestione della manutenzione ordinaria del patrimonio vegetazionale del Comune di Pinzolo riguardante le fioriere in legno, corten e pietra di tutte le dimensioni secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal presente capitolato d'Oneri, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore dell'esecuzione.

Il servizio dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in qualsiasi zona del Comune di Pinzolo senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare pretese di qualsiasi genere (comprese le frazioni di Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio).

I servizi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee, indicate nella parte specifica della descrizione delle lavorazioni, per migliorare e mantenere le fioriere in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.

### **ART. 2 – ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE LAVORAZIONI**

Qualora a giudizio del Direttore dell'esecuzione lo ritenesse opportuno al fine di garantire il livello qualitativo delle fioriere, sarà possibile modificare le frequenze e/o le quantità previste nelle schede di lavorazione con adeguamento del canone dovuto sulla base dell'elenco prezzi di riferimento (all'interno dell'importo massimo contrattuale stabilito).

### **ART. 3 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2004/18/CE;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
- DECRETO 10 marzo 2020 . Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
- f) dai regolamenti comunali vigenti;
- g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;
- i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;
- l) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa di emanazione statale che degli altri enti territoriali.
- m) le condizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri;
- n) le condizioni contenute nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare (parte integrante dello stesso);
- o) l'eventuale successiva legislazione in materia;

Ricade esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto.

In particolare, l'Appaltatore dovrà dichiarare l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei lavoratori. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere, fatta salva la eventuale pronuncia del Foro competente di cui all'art. 25 (Controversie) del presente Capitolato, che riconosca una eventuale eccessiva onerosità.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi.

#### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

- 1) È incarico dell'appaltatore organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi interessati al servizio, dalla consegna lavori fino alla scadenza contrattuale.
- 2) La direzione dell'attività di servizio per conto dell'impresa dovrà essere svolta sul luogo dei lavori dal titolare della Impresa o da altra persona (nominata Direttore Tecnico) idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dal Direttore dell'esecuzione. Egli assume la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione durante lo svolgimento del servizio. Il nominativo del Direttore Tecnico deve essere notificato per iscritto al Direttore dell'esecuzione prima della consegna del servizio stesso, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende accettata dal Direttore dell'esecuzione a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore Tecnico devono essere tempestivamente notificate al Direttore dell'esecuzione in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;
- 3) In carico all'Appaltatore è la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento dei servizi;
- 4) Tutti i materiali smontati non più riutilizzabili a parere del Direttore dell'esecuzione (così come qualsiasi tipo di rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere) diverranno di proprietà dell'Appaltatore, che dovrà provvedere al loro smaltimento o recupero secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 5/2/97 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni;
- 5) È carico all'Appaltatore l'impiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti e quanto altro si renda necessario per la gestione dei servizi;
- 6) Sono altresì onere per l'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate dal Direttore dell'esecuzione per accertare la qualità dei materiali interessanti l'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti alle prove suddette;
- 7) Sono obbligo per l'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere provvisoriale e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
- 8) L'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Direttore dell'esecuzione, di quei servizi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso Direttore dell'esecuzione, per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'impresa;
- 9) L'obbligo di apporre su tutti i mezzi operativi appositi cartelli predisposti conformemente a quanto richiesto dal Direttore dell'esecuzione.
- 10) L'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia secondo le indicazioni dell'Amministrazione;
- 11) L'obbligo di conferimento dei materiali di risulta delle lavorazioni sia vegetali che di rifiuto in genere ai centri di conferimento gestiti dalla Comunità di Valle delle Giudicarie;

#### **ART. 5 – DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

**L'importo del servizio dipendente dal presente Capitolato TRIENNALE 2021 - 2023 ammonta a presunti € 129.615,00 IVA ESCLUSA di cui € 126.765,00 per servizio/forniture ed oneri ed € 2.850,00 per oneri della sicurezza e Covid 19 non soggetti a ribasso.**

**L'importo presunto del servizio ANNUALE è valutato in complessivi € 43.205,00 IVA ESCLUSA di cui € 42.255,00 per servizio/forniture ed oneri ed € 950,00 per oneri della sicurezza e Covid 19 non soggetti a ribasso.**

**L'appalto ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto/consegna del servizio al 31.12.2023.**

L'impresa affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.

Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la data di ultimazione del servizio potrà essere prorogata sino alla data in cui cesseranno le condizioni ostative per il subentro dell'impresa aggiudicataria del nuovo appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da

parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.

**L'importo presunto del servizio dipendente dal presente Capitolato è quello evidenziato nella perizia di stima.**

La cifra indica l'importo presunto del servizio potrà variare in più o in meno per effetto delle variazioni dei servizi stessi, senza che l'appaltatore possa trarne ragione per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 11 del presente capitolato.

Relativamente alla parte dei servizi o delle forniture o lavori compensati a misura (quindi non incluse nelle lavorazioni a canone), su ordine scritto della stazione appaltante, sarà corrisposto all'impresa un pagamento definito da regolare contabilità sulla base delle lavorazioni o delle forniture effettivamente eseguite, applicando i prezzi da elenco adeguati alle condizioni dell'offerta.

Rimane inteso che tutte le proposte aggiuntive e migliorative offerte dall'Appaltatore in sede di esecuzione si intendono completamente e totalmente a carico dell'Appaltatore medesimo, e per tali proposte aggiuntive e migliorative nessun compenso o indennizzo sarà ad esso riconosciuto.

Per comprovate ragioni tecniche quindi, il contratto potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo complessivamente non superiore ad una stagione estiva.

Richiesta la proroga contrattuale dall'amministrazione appaltante, la controparte e tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 6 - NUOVI PREZZI**

Quando per sopravvenute circostanze speciali (eventi straordinari, non previsti e non prevedibili quali a titolo puramente esemplificativo: eventi atmosferici straordinari, eventi biologici straordinari, modifiche urbanistiche in ambiti oggetto di manutenzione, modifiche tecniche di ambiti da manutentare, aggiornamento tecnico di meccanismi o manufatti obsoleti, ecc.), sia necessario, affidare all'Appaltatore l'esecuzione di servizi o lavori non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi da applicare a tali servizi sono determinati ed approvati secondo le seguenti disposizioni:

- Desumendoli, quando esplicitamente descritti e corrispondenti al servizio richiesto, dal prezzario della Provincia Autonoma di Trento di ultima pubblicazione rispetto al momento in cui verrà bandito il presente appalto senza però tenere conto delle avvertenze in esso citate; in secondo ordine di priorità, se non presenti nel prezzario della Provincia Autonoma di Trento, dal prezzario Assoverde (ultimo edito prima del bando di gara);
- Quando i prezzi, evidenziati dai prezzari sopra citati, non sono esplicitamente descritti e corrispondenti al servizio richiesto, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi utilizzando i prezzi semplici dell'Elenco prezzi.
- Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di pubblicazione del bando relativo al presente appalto.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore, ed approvati dall'Amministrazione. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta ed alle eventuali migliorie proposte in fase di gara.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

#### **Art. 7 - VARIAZIONI**

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio senza avere ricevuto l'ordine scritto dal Responsabile del procedimento e/o dal soggetto terzo delegato (Direttore dell'esecuzione del contratto); in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del procedimento e/o il Direttore del servizio, credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza, nei quali l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali del Responsabile del procedimento e/o del Direttore del servizio.

Lo stesso dicasi per altre lavorazioni non a canone, comunque previste nell'appalto, che in ogni caso dovranno sempre essere ordinate in maniera scritta dal Responsabile del procedimento e/o del soggetto terzo delegato, con chiara indicazione delle tipologie di lavoro da eseguirsi, il riferimento all'articolo dell'elenco prezzi, e le tempistiche entro le quali completare le opere, i servizi o le forniture ordinate.

#### **Art. 8 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

I corrispettivi del servizio non possono subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, salvo il caso di aumento o diminuzione quantitativa delle fioriere da manutentare.

#### **Art. 9 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA**

Le eventuali prestazioni in economia che dovessero rendersi indispensabili per servizi di manutenzione derivanti da casi impreveduti ed imprevedibili e di impossibile definizione a priori e non già compresi nei previsti servizi a canone potranno essere eseguite ed inserite in contabilità solo su preciso e precedente ordine di servizio del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità di comunicazione previste dal presente Capitolato allo specifico articolo. Nell'apposito ordine di servizio, l'Appaltatore dovrà indicare preventivamente il tempo (tipo e quantità), i mezzi (tipo e quantità) ed i materiali che stima necessari per l'esecuzione della lavorazione ordinata.

La lavorazione sarà compensata in base alle effettive ore di lavoro svolte rimborsate sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto, ma entro un tetto di ore al massimo pari ed assolutamente non superiore rispetto alla stima fatta preventivamente dall'impresa, ed indicata nell'ordine di servizio.

Al termine del servizio in economia, l'appaltatore dovrà trasmettere al committente, secondo le modalità previste dal presente capitolato, il resoconto dei tempi impiegati per ogni categoria di lavorazione, ed i materiali utilizzati.

#### **Art. 10 - PREZZI A BASE D'APPALTO**

I prezzi unitari a base d'appalto, relativi ai servizi ed ai lavori a misura, a corpo e a canone oggetto dell'appalto stesso, sono quelli espressi nell'elenco prezzi. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'Impresa. Si precisa in merito quanto segue:

- a) che il prezzo per i servizi a canone è comprensivo di tutto quanto previsto e descritto per raggiungere lo standard qualitativo atteso;
- b) che i prezzi per i lavori completi a misura sono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisorie, aggettamenti, indennizzi a terzi, tasse, assistenza tecnica, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte;

L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l'offerta d'asta che propone partecipando alla gara di appalto.

I servizi ed i lavori oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base ai prezzi a canone ed ai prezzi unitari allegati, applicando agli stessi il correttivo d'asta contrattuale.

I prezzi unitari a misura dell'elenco prezzi allegato sono comprensivi di tutte le spese per l'acquisto dei materiali, dei servizi, delle lavorazioni, dei trasporti, della mano d'opera; ecc., nonché delle per spese generali e dell'utile dell'Appaltatore.

Con tali prezzi, al netto del ribasso di gara, si intendono compensati i servizi ultimati completamente a regola d'arte, compresi tutti gli oneri facenti capo all'Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente capitolato.

#### **Art. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 31 della L.P. 2/2016, non si richiede il versamento della garanzia provvisoria.

#### **Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 13 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.

#### **Art. 14 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o opere.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato.

In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute in tutti gli articoli del presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

#### **Art. 15 – SUBAPPALTO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in

sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese nei quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 17 - RESPONSABILITA'**

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose, ecc. e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **Art. 18 - PERSONALE**

Le disposizioni di seguito elencate sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo essendo le casistiche possibili e riscontrabili impossibili da definire a priori anche a seguito di eventuali variazioni normative a cui l'Appaltatore dovrà comunque adeguarsi senza che per questo ne possa vantare indennizzi di sorta

##### Inquadramento contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

##### Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

##### Disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti; norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008)

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo i piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi delle norme vigenti.

Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Appalto.

Qualora l'Amministrazione riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l'Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative di assicurazione in materia di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva quali impianti ecc.

#### Obblighi diversi dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione e delle maestranze

- Rapporti con l'Amministrazione

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. Comunicare al Responsabile del procedimento e/o al soggetto allo scopo delegato tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e tutti i dati che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;

- Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. L'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2. L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;

3. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

4. In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Appaltatore qualora venga accertata una inadempienza da parte dell'Impresa subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto dal capitolato.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato l'adempimento di tali obblighi.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere il risarcimento di danni.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, deve essere tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Responsabile unico del procedimento.

**Altrettanto, come previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 06 maggio 2020, gli operatori economici sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro riconosciuti dalla stazione appaltante.**

## **Art. 19 – MEZZI ED ATTREZZATURE**

L'Appaltatore è tenuto a disporre e ad utilizzare per lo svolgimento del servizio i mezzi e le attrezzature minime come indicate di seguito e dichiarate in apposito elenco prima dell'inizio del servizio.

Tutti i mezzi di lavoro utilizzati nello svolgimento delle lavorazioni e dei servizi previsti, nel presente appalto, dovranno essere chiaramente identificabili, mediante scritte, loghi e diciture che saranno concordate con l'Amministrazione Committente.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e alle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, qualora durante il corso dell'appalto intenda sostituire i mezzi divenuti inadatti o ritenga di voler apportare dei miglioramenti nei servizi, dovrà darne preventiva comunicazione al direttore dell'esecuzione del servizio.

I macchinari e le attrezzature meccaniche in genere dovranno essere oggetto di accurata manutenzione in modo tale che siano sempre garantiti i livelli di prestazione ottimale stabiliti dal produttore. Con particolare riferimento a quanto attiene per emissione di inquinanti in atmosfera ed emissioni rumorose.

L'Amministrazione Comunale, qualora riscontri mezzi ed attrezzature ritenute inservibili ed inadeguate, o non conformi alle disposizioni in atto, potrà richiedere la sostituzione conformemente a quanto previsto nell'offerta.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere tempestivamente sostituiti da attrezzature con analoghe caratteristiche che l'Appaltatore avrà cura di reperire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

Al fine di eseguire a regola d'arte gli adempimenti previsti a Capitolato si ritiene che l'Appaltatore debba avere la proprietà o la disponibilità, anche mediante noleggio, per tutta la durata dell'appalto della seguente attrezzatura:

### **DOTAZIONE MINIMA MEZZI/MACCHINE/OPERAI**

#### **mezzi:**

N. 1 Furgone aperto o chiuso p.c. 35 q.li. per alcun modo durante i trasporti e/o le manutenzioni, gli autocarri a disposizione non dovranno disperdere, nell'ambiente circostante, alcunché.

N. 1 Carro botte o autocisterna per irrigazioni;

N. 1 Pompa Irrigatrice.

#### **personale:**

N. 2 unità.

È richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione riguardante la coltivazione di fiori e/o la manutenzione e gestione di aree verdi, parchi, aiuole e giardini o similari.

Il possesso di mezzi e attrezzature dovrà essere dichiarato in sede d'offerta; per quanto riguarda invece la dotazione di personale, è sufficiente che al momento dell'aggiudicazione e comunque prima della firma del contratto, l'appaltatore dichiari la disponibilità immediata alle proprie dipendenze di manodopera in numero minimo previsto dal capitolato.

## **Art. 20 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale

riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza RCT/RCO dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.

#### **Art. 21 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

1. L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
2. Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei servizi;
3. L'impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il servizio a partire dalla data di consegna;
4. Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi;
5. Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
6. La sorveglianza diurna e notturna dei luoghi oggetto degli interventi;
7. La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato;
8. Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte i servizi;
9. L'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto;
10. L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
11. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro.
12. La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purché puntualmente dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.
13. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
14. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.
15. La predisposizione, prima dell'inizio delle operatività, del piano operativo di sicurezza.

L'Impresa dovrà altresì:

1. Fornire all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
2. Proporre alla Direzione Tecnica un operatore qualificato e capace che dovrà essere costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione degli interventi.

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nel prezzo base dei servizi di cui all'elenco allegato.

## **Art. 22 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Tutte le spese relative al presente appalto e tutte quelle inerenti e derivanti dall'esecuzione dei servizi, esclusa l'I.V.A., sono a totale carico dell'Appaltatore.

## **Art. 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

Nel caso in cui i controlli eseguiti, sia per i lavori a canone che per quelli derivanti da ordine di servizio, vengano riscontrate difformità, manchevolezze gravi o ritardi, sarà comunicato all'Appaltatore il riscontro fatto e sarà diffidato ad uniformarsi alle disposizioni impartite o previste contrattualmente entro un termine stabilito dal Committente e dipendente dall'urgenza nell'esecuzione del servizio. Trascorso tale termine l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio entro i tempi che la Committenza riterrà opportuni.

In tal caso l'Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 47, 48, 49, 50 e dall'art. 36 "controversie" del presente Capitolato d'Oneri e previste all'Allegato 2 del presente capitolato, avrà facoltà d'ordinare o di fare eseguire d'ufficio, a spesa dell'Appaltatore quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate dalla maggiorazione contrattuale prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sui ratei di canone dovuti all'Appaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

## **Art. 24 - PAGAMENTI, RITENUTE**

I pagamenti verranno effettuati al raggiungimento di lavorazioni per un imponibile almeno €15.000,00 o comunque trimestralmente per quanto regolarmente eseguito e contabilizzato.

La corresponsione del corrispettivo verrà effettuata entro 30 gg. dalla data della fatturazione in formato elettronico. In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Art. 26 e ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti se il servizio è ancora in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.

Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Le fatture, intestate al Comune di Pinzolo, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice IBAN) e il codice CIG (codice identificativo gara) o il CUP (codice unico di progetto).

## **Art. 25 - CONTROVERSIE**

In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell'attuazione del contratto si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali, non già risolta nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà demandata dalle parti esclusivamente al Foro di Trento secondo la previsione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **Art. 26 - REVOCA DELL'APPALTO**

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, che possa competere ad esso anche a titolo di risarcimento danni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:

- fallimento dell'appaltatore o suoi aventi causa;

- riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione dei servizi o nella esecuzione dei lavori che abbiano dato origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- penalità comportamentali;
- esecuzione delle opere, o dei servizi in modo difforme dalle prescrizioni di Capitolato e dai titoli autorizzativi (o equipollenti) rilasciati dalla stazione appaltante che abbiano dato origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- abituale deficienza o negligenza del servizio e dei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso abbiano dato origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- arbitrario abbandono dei servizi da parte dell'appaltatore;
- cessione a terzi senza consenso dell'Amministrazione Comunale, dei diritti e degli obblighi relativi all'appalto;
- situazione di frode o stato di insolvenza;
- situazione di altri inadempimenti previsti dal codice civile;
- in ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale;

#### **Art. 27 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale provvederà al controllo della regolarità del servizio avvalendosi del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto a ciò designato, dal quale l'Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione stessa emanerà nei riguardi dei servizi, lavori o forniture oggetto del presente appalto.

Per le forme e modalità di comunicazioni tra Appaltatore, Direttore dell'esecuzione del contratto, Amministrazione Committente, responsabile unico del servizio si vedano gli specifici articoli del presente Capitolato.

#### **Art. 28 - UNITA' FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO**

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili. Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente, piena efficacia, nel corso del loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In tal caso il soggetto aggiudicatario ed i suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti dell'Amministrazione, al pagamento degli indennizzi per danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione. In ogni caso, per le somme dovute dall'Amministrazione al soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo, si fa esplicito riferimento all'art. 1241 del Codice Civile.

#### **Art. 29 – NORME DI SICUREZZA GENERALE**

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare riguardo alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid – 19.

#### **Art. 30 – DUVRI – DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENTE**

Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l'appaltatore è tenuto all'osservanza del Documento unico di valutazione del rischio interferente. L'appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di

valutazione del rischio, nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

#### **Art. 31 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio del servizio la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di anticipato inizio del servizio prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affida il servizio all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

#### **Art. 32 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 33 – PENALI**

L'applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, mediante sottrazione delle somme dovute dalla Stazione Appaltante sull'acconto successivo. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e convalidate dalla dichiarazione di avvenuto adempimento del servizio, firmate dal Direttore dell'esecuzione che provvederà ad applicare le detrazioni economiche come definito più avanti. Si applicheranno le penali nel caso di servizi:

- 1) totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti dalle tipologie di intervento;
- 2) eseguiti in modo difforme dalle specifiche di lavorazione e/o dalle prescrizioni tecniche.

Qualora l'Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni e modalità esecutive al riguardo impartite dall'Ufficio Tecnico ed al verificarsi delle inadempienze di cui ai commi precedenti, verrà addebitata all'Impresa aggiudicataria una penale di € 500,00 per ogni singola infrazione rilevata.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 5 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

#### **Art. 34 - ORDINI DI SERVIZIO**

Gli ordini emessi dal Direttore dell'esecuzione del servizio saranno numerati in ordine progressivo e trasmessi con Raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o posta elettronica certificata; il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizione della DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. Allo scadere del terzo giorno lavorativo, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato in applicazione di quanto indicato nell'art. 33.

#### **Art. 35 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione del servizio, la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede progettuale quanto in corso d'opera, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, a mezzo lettera, all'Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i servizi che fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

#### **Art. 36 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La misurazione e la valutazione del servizio è effettuata secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci di Computo metrico. In caso diverso, è possibile utilizzare per la valutazione del servizio le dimensioni/quantità nette eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti di alcun genere, non rispondenti al presente progetto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del Servizio.

3. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per dare il medesimo compiuto, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato speciale d'appalto e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui al servizio a misura comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le spese generali e l'utile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a piè d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile dell'impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo di impiego.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali (compresi nel computo metrico).

5. Le fioriere nuove saranno compensate con il prezzo di una fioriera con dimensioni simili; nel caso di fioriere rimosse, si andranno a detrarre dal costo generale.

6. Tutti i pagamenti saranno effettuati in base alla contabilità dei lavori secondo le prestazioni effettuate per ogni singola voce di computo.

#### **Art. 37 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Il Fornitore si impegna a rispettare l'ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte e ad assumere ogni iniziativa atta a prevenire dispersioni in aria, acqua o suolo che possano danneggiare la salute e l'ambiente stesso, nonché ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità.

A questo proposito, i fornitori dovranno impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all' "affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico: DM AMBIENTE 10 MARZO 2020 - all. 1 - punti E.b ed E.c e per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico: DM AMBIENTE 10 MARZO 2020 - all. 1 - punti F.a e F.b, G.a, H.a", adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) ora Ministero della transizione ecologica.

La fornitura di eventuale materiale vegetale dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa italiana e Comunitaria. Deve essere nuovo e deve essere corredato dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto e in condizioni di sicurezza.

Per quanto attiene prettamente all'erogazione dei servizi di verde urbano, questi dovranno essere prestati nel rispetto della normativa vigente in materia così come specificamente descritto nelle successive sezioni e nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni poste dalle Amministrazioni richiedenti.

#### **Art. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

## PARTE II – INDICAZIONI TECNICHE

Tutte le indicazioni dovranno comunque rispettare il DECRETO 10 marzo 2020 . Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. Se in contrasto vale quanto indicato nel Decreto.

ALLEGATO 1. Punti F.a ed F.b, G.a, H.a

### *Caratteristiche delle specie vegetali.*

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute dalla comunità scientifica e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d'impianto, garantendo la loro adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell'intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo.

Inoltre la selezione delle piante avviene:

contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità su scala globale e sono causa di gravi danni economici e alla salute dell'uomo, limitandone quindi l'utilizzo ai soli casi necessari come indicato nelle «Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali» del presente documento;

favorendo l'armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani, permettendo una migliore «ricucitura» dello strappo della copertura vegetale causato dalla dispersione urbana ( sprawl ) delle nostre città sempre più mutevoli e disordinate.

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/ CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e il pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali».

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolo di legno, ecc. Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come:

apici vegetativi ben conformati;

apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;

adeguato rapporto statura/diametro;

essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto.

**Inoltre è fornita precisa indicazione sull'origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria.**

Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l'opportuna preparazione al trapianto. Le piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni.

Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar).

### *Contenitori ed imballaggi.*

I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del 30%, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili.

Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

### *Efficienza dei sistemi di irrigazione.*

L'irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante è svolta utilizzando impianti dotati di adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell'acqua erogata e di allarmi in caso di guasto.

### *Qualità delle piante.*

L'aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad esempio piante sane esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale.

In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturità (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturità nella stazione di riferimento).

Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.

### *Garanzie sull'attecchimento dell'impianto del materiale.*

L'aggiudicatario deve dare garanzia all'amministrazione sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioè fino a circa X anni dalla loro messa a dimora.

### *Prodotti fertilizzanti.*

I prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute.

Gli ammendanti sono ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e successive modificazioni ed integrazioni.

È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua l'aggiudicatario esegue la pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani alberi.

## **Art. 38 – MATERIALE VEGETALE**

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale intero o in parti comunque vive di alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, occorrente per l'esecuzione del servizio.

Le caratteristiche richieste per tale materiale vegetale e di seguito riportate tengono conto anche di quanto definito dallo standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia.

Il Direttore dell'esecuzione del Servizio si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare, anche al momento della piantagione, quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e nel computo metrico in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare (in particolare perché provenienti da zone fitoclimatiche e/o pedologicamente diverse da quelle locali).

Le piante dovranno essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il rigoglioso sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

L'Impresa dovrà far pervenire al Direttore dell'esecuzione del Servizio, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione della data nella quale le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione

perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.

In particolare, l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

Non è consentita la sostituzione di piante che l'Impresa non riuscisse a reperire; ove tuttavia dimostrato che una o più specie non siano reperibili, l'Impresa potrà proporre la sostituzione con piante simili. L'Impresa dovrà sottoporre per iscritto tali proposte al Direttore dell'esecuzione del Servizio con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori stessi ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. Il Direttore dell'esecuzione del Servizio si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate, o di proporre di alternative.

#### **Art. 38a - Piante erbacee annuali, biennali e perenni da fiore**

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate ed essere idonee alla realizzazione di decori a mosaicoltura di pronto effetto. Tutto il materiale dovrà essere privo di alterazioni dovute al trasporto o all'attacco di parassiti vegetali, e dovrà comunque essere sottoposto ad approvazione del Direttore dell'esecuzione del Servizio si riserva la facoltà di accettare le piante fornite o richiederne la sostituzione con piante adeguate.

#### **Art. 38b - Messa a dimora di piante tappezzanti, erbacee perenni e annuali, rampicanti**

La messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni e annuali, delle rampicanti, delle sarmentose e delle ricadenti, deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante. Se le piante vengono fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, fitocelle, etc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, o altro) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante. L'Impresa è tenuta a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

#### **Art. 39 – PIANTAGIONE ED ESSENZE STAGIONALI**

Annualmente dovranno essere piantate in fioriere diverse essenze stagionali fiorite con un elevato standard qualitativo di manutenzione così da ottenere fioriere sempre ordinate e colorate con un risultato ornamentale di grande effetto.

La gestione completa delle fioriture consiste nella programmazione di piantagioni di piante fiorite a ciclo prevalentemente annuale, nelle fioriere e ciotole che verranno predisposte ed indicate. In aggiunta a queste piantagioni, potranno essere richieste altre fioriture, sia per motivi meteorologici avversi, sia per eventi estemporanei.

In particolare ed in modo indicativo:

1. Piantagione di viole e primule in vasetto di diametro cm 9-10, bulbi di tulipano, narciso, giacinto, iris, croco secondo richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, con densità di impianto variabile tra 24 e 50 piante al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 4 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia totale di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
2. Piantagione di piante annuali secondo richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, quali per esempio Salvia splendens, Begonia, Impatiens, Tagetes, fornite in vasetto di diametro cm 8-9 o in pack, con densità di impianto da 24 a 50 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 4 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia totale di attecchimento per l'intero periodo previsto di utilizzo.

3. Piantagione di piante annuali o fiorite secondo richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, quali per esempio Salvia splendens, Begonia, Impatiens, Tagetes, Petunie pendule, Pelargoni, Bidens, Verbene, Lantana, Impatiens della Nuova Guinea, Verze ornamentali fornite in vasetto di diametro cm 10-13, con densità di impianto di 20 a 30 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 6 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di utilizzo.
4. Piantagione di piante fiorite secondo richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, quali per esempio Petunie pendule, Pelargoni, Bidens, Verbene, Lantana, Impatiens della Nuova Guinea, Verze ornamentali, fornite in vaso di diametro cm 14-16, con densità di impianto di 8 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 6 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
5. Piantagione di crisantemi fioriti secondo richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, forniti in vaso di diametro cm 20-22, chioma diametro minimo 40 cm, con densità di impianto di 5 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
6. Piantagione di crisantemi fioriti secondo richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, forniti in contenitore di diametro cm 20-22, chioma diametro minimo 27 cm, con densità di impianto di 7 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
7. Realizzazione di disegni floreali da eseguirsi secondo le prescrizioni del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE con piantagione di essenze di colore e varietà secondo necessità, fornite in vasetto di diametro cm 8-10 o in pack, con densità di impianto di 120 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 10 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 20 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
8. È compresa la sostituzione di tutte le piante morte, non vegete e deperienti, per cause riconducibili a difetti di fornitura, esecuzione e manutenzione dei vasi fioriti;
9. La cura delle piante secondo le necessità delle singole specie, la rimonda delle foglie secche e dei fiori appassiti, oltre alle cimature e sbottonature eventualmente necessarie.
10. La costante pulizia del terreno delle fioriere, che dovrà essere mantenuto pulito, libero da infestanti.
11. Non è compresa la sostituzione per danni da eventi meteo climatici avversi, per furti o atti vandalici.

Si prescrive inoltre che:

- Il terreno dovrà essere sistemato in superficie con la necessaria baulatura dal centro verso il perimetro, sia per lo scolo delle acque meteoriche, sia per motivi estetici.
- La piantagione avverrà dopo lavorazione del terreno utilizzando il foraterra o il piantabulbi, mettendo a dimora la piantina rispettando il colletto, costipando manualmente e moderatamente la terra intorno ad essa in modo da formare una piccola conca per agevolare l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno.
- L'irrigazione avvenga subito dopo la piantagione con un getto d'acqua a ventaglio fine evitando eccessi, ristagni o al contrario zone secche e crostose.
- I contenitori delle piantine devono essere immediatamente rimossi e smaltiti.
- Il terreno delle fioriere fiorite dovrà essere mantenuto pulito e sgombro da infestanti e zappato ogni volta che si determina la formazione di crosta superficiale.
- Le piantine compromesse devono essere prontamente sostituite garantendo una copertura costante non inferiore al 90 % della superficie.
- Le piantine dovranno essere curate secondo la necessità di ogni singola specie, in particolare si dovranno eseguire le operazioni di toelettatura da foglie e fiori secchi, spuntature e sbocciature di rinnovo, concimazioni anche tramite fertirrigazione.

**Indipendentemente dalle indicazioni sopra citate l'Appaltatore dovrà garantire per ogni fioriera allestita, un ottimo risultato visivo e la garanzia della durata dell'intervento.**

#### **Art. 40 – IRRIGAZIONE DELLE FIORIERE**

Il Servizio di manutenzione e irrigazione delle fioriere consiste nell'esecuzione degli interventi manutenzione e di irrigazione di soccorso dei soggetti presenti nelle fioriere collocate negli ambiti cittadini oggetto del Servizio. Comprende gli eventuali necessari interventi di potatura a carico dei soggetti presenti, di pulizia con raccolta dei materiali estranei e rifiuti presenti, smaltimento risulta, con conferimento in discarica dei materiali raccolti a carico dell'appaltatore (compreso l'eventuale onere di smaltimento).

L'elenco delle fioriere sarà fornito all'Impresa aggiudicataria dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

**Gli interventi, effettuati mediante autobotte, dovranno essere eseguiti erogando non meno di 70 litri per fioriera almeno 3 volte la settimana: lunedì – mercoledì e venerdì, unicamente durante le prime ore della mattina, dalle 5.00 alle 9.00.**

Il periodo di irrigazione è indicativamente compreso tra maggio a settembre.

Periodicità: Il programma - calendario degli interventi deve essere concordato con il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE e deve poter rispondere elasticamente all'andamento stagionale e puntuale del clima.

**Il pagamento del corrispettivo relativo sarà effettuato in base ai rapportini che la Ditta Appaltatrice dovrà far controfirmare al Committente per accettazione.**

#### **Art. 41 - SCERBATURE**

Per scerbatura si intende quella operazione manuale, eventualmente agevolata da attrezzi o macchine finalizzata ad estirpare le malerbe da situazioni coltivate in cui tali malerbe non sono tollerabili. Le malerbe dovranno essere estirpate, asportando anche le radici. Il taglio basso dell'infestante non è considerato scerbatura. L'operazione si considera eseguita quando sono state estirpate tutte le infestanti presenti. La frequenza degli interventi rimane nelle facoltà decisionali dell'Appaltatore. Le aiole, i tondelli e le altre aree per cui è prevista la scerbatura, dovranno essere prive di malerbe, indipendentemente dagli indici di visibilità e frequenza dell'ambito. La presenza di malerbe è argomento di verifica della qualità del servizio e contribuisce a determinare la percentuale di qualità e le penalità prestazionali.

Nel caso in cui una fioriera o una formazione coesa, al primo anno di servizio, sia molto infestata da Convolvolo (*Convolvulus arvensis*), gramigna (*Cynodon dactylon*) o da equisetolo (*Equisetum arvense*) è fatto obbligo all'impresa di segnalare l'evenienza alla Stazione Appaltante, che in tal caso deciderà l'intervento più opportuno per il caso e sarà eventualmente concordato con l'impresa un intervento straordinario a misura. Per le annualità successive alla prima, nei casi di infestazioni con le specie sopra citate, l'intervento resta a cura dell'Appaltatore e ricade negli interventi compensati a canone.

Durante le operazioni di estirpo delle malerbe dovranno evitarsi danni alle piante coltivate, così come dovranno essere evitati inutili calpestamenti.

#### **Art. 42 - CONCIMAZIONI**

L'appaltatore ha l'onere di mantenere le piante coltivate nelle aree soggette a manutenzione, e con costi già inclusi nel prezzo a canone, nelle migliori condizioni di salute possibili. Sarà quindi sotto la sua diretta responsabilità verificare anche la necessità di effettuare eventuali concimazioni. La Stazione appaltante verificherà soltanto i risultati colturali. La scelta del tipo di concime da utilizzare, le modalità d'uso dello stesso, rimangono a giudizio e scelta dell'Appaltatore. Qualora però, in fase di controllo si verifichi un precario o scadente stato vegetativo imputabile a mancanza di concimazione si faranno scattare le penalità prestazionali previste dal caso.

#### **Art. 43 – CARATTERISTICHE MATERIALE VEGETALE E DEGLI ALTRI MATERIALI**

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere eventualmente e specificatamente ordinate dalla Stazione Appaltante, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto o da suo delegato l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 44 – NORME TECNICHE PARTICOLARI E COMPORTAMENTALI GENERALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Tutti i lavori, i servizi o le forniture che dovranno essere effettuati nei siti oggetto di manutenzione, dovranno avere verso lo stesso in minimo impatto possibile. In tal senso vanno scrupolosamente osservate le norme di seguito riportate:

- salvo diversa e specifica autorizzazione non possono essere accesi fuochi nei cantieri o in altre aree pubbliche, né per lo smaltimento delle risulite né per altri scopi;
- evitare assolutamente il travaso di oli, combustibili o altro liquido o sostanza impropria nel cantiere;
- evitare ogni danno, ad infrastrutture, arredi, strade, manufatti, cartellonistica, sottoservizi od altro. Nel caso in cui ciò si verifici, l'Impresa dovrà immediatamente, segnalare il danno alla Stazione appaltante e provvedere a proprie cure e spese alla riparazione;
- in ogni caso l'Impresa dovrà rispettare, salvo specifiche deroghe, i regolamenti comunali;
- è vietato l'interramento di qualsiasi materiale di risulta, salvo diversa indicazione, nell'ambito dei siti in manutenzione;
- l'impresa assume tutti gli obblighi per tutte le forniture e lavorazioni ordinate e necessarie per dare le opere ed i lavori finiti a regola d'arte, non già come obbligazione di fare bensì quale obbligazione di risultato, in conformità al presente contratto di appalto, alle specifiche tecniche ed a ogni ragionevole direttiva o istruzione che potrà essere impartita dalla Direzione Lavori;
- tutte le opere dovranno essere eseguite in maniera rigorosamente conforme alle indicazioni ed alle direttive eventualmente impartite dal competente ufficio tecnico della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui le opere e le forniture non fossero state eseguite secondo le prescrizioni del competente Direttore dell'esecuzione del contratto, questi fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Appaltatore dovrà attuare al fine di eliminare, a proprie spese, ogni irregolarità, fermo restando la possibilità di eseguire, in danno dell'Appaltatore ogni intervento necessario;
- la ditta appaltatrice predisporrà un'efficiente e razionale organizzazione con mezzi adeguati ed efficienti maestranze specializzate ed userà tutti gli idonei accorgimenti tecnici e pratici;
- dovranno essere scrupolosamente seguite le norme di igiene fitoiatrica, dettate dalla legge, dalle norme o semplicemente dalla buona pratica giardinistica.

#### **Art. 45 - LAVORAZIONE**

##### **Rampicanti, tappezzanti e fioriere**

##### **Modalità operative**

Vasche e fioriere, rampicanti e sarmentose, tappezzanti

Per la manutenzione di fioriere e vasche, piante rampicanti e sarmentose e piante tappezzanti gli interventi di seguito elencati sono da attuare con frequenza continuativa ovvero tutte le volte che è ritenuto necessario dal Direttore dell'esecuzione del servizio del servizio e per tutta la durata dell'appalto.

Gli interventi previsti sono:

- le irrigazioni, limitatamente a vasi, fioriere e vasche, da eseguire anche con carro botte ed in orario notturno a seguito di divieti in vigore presso il Comune. Nel caso di morte per carenza idrica l'impresa dovrà fornire e mettere in opera le piante perdute a propria cura e spese nel più breve tempo possibile,
- l'eliminazione delle infestanti,
- le scerbature,
- le zappature,
- le fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti,
- il diserbo sistemico totale delle erbe infestanti che crescono lungo le cordonature e i manufatti delimitanti le fioriere medesime o presenti al loro interno e successivo sfalcio delle erbe morte,
- i trattamenti fitosanitari epigei ed ipogei,
- i diserbanti selettivi ed antigerminello,
- la rimozione di piante morte,
- limitatamente a vasi, fioriere e vasche: aggiunta di terriccio, se e dove necessario, in base alle indicazioni del Direttore dell'esecuzione del servizio;
- ogni altro intervento atto a garantire il massimo decoro.

Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti in numero illimitato, secondo necessità.

Il criterio di necessità è stabilito dal Direttore dell'esecuzione del servizio a proprio insindacabile giudizio ed è finalizzato non alla semplice sopravvivenza delle tipologie vegetali presenti nelle fioriere ma alla massimizzazione del loro decoro e alla ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

Sono sempre a carico dell'impresa gli oneri relativi al carico trasporto e smaltimento delle risulite presso centri o discariche autorizzate.

#### **Art. 46 – MANUTENZIONE E PREPARAZIONE DI FIORIERE**

La ditta dovrà garantire la manutenzione delle **fioriere** presenti nei centri abitati di Pinzolo, Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio.

Il primo intervento sulle fioriture sarà quello relativo all'estirpazione delle vecchie essenze; successivamente si procederà alla realizzazione periodica di fioriere formate da piante stagionali in fiore eseguita secondo le seguenti modalità:

- preparazione del terreno mediante vangatura, concimazione con concimi organici e/o minerali ad uso specifico per le colture da fiore, ed eventualmente, in base alle indicazioni del R.T.C., fornitura di terreno vegetale, terriccio e torba;
- messa a dimora di piante, indicate di volta in volta dal R.T.C. (in genere tagete, canne di vetro, salvia splendens, begoniette, portulaca, violette); il numero di piante da mettere a dimora per mq. sarà stabilito dal R.T.C. in relazione alle caratteristiche delle piante stesse (mediamente 20-50 piante/mq);
- esecuzione di tutte le cure necessarie (sarchiatura, innaffiamento, interventi antiparassitari, ecc.) per mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative per tutto il periodo di fioritura;
- pulizia delle fioriere dalle piante infestanti e da tutti i rifiuti eventualmente presenti (tre interventi nell'arco della stagione di fioritura);
- estirpazione delle piante alla fine della fioritura (quando espressamente indicato dal R.T.C.), allontanamento, trasporto di tutto il materiale di risulta alle Pubbliche Discariche e sistemazione del terreno.

L'Impresa dovrà assicurare una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le fioriture, piante e arbusti, impegnandosi a sostituire gratuitamente e piantine disseccate o non attecchite.

La garanzia vale per mesi 12 a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Le successive manutenzioni da effettuare comprendono le seguenti operazioni:

- Scerbature ed arieggiature manuali per mantenere tutta la superficie interessata priva di erbe infestanti e per arieggiare il terreno (almeno 3 interventi all'anno). Durante tale operazione si dovrà prevedere inoltre l'aggiunta di terriccio, se mancante.
- Concimazioni con concimi complessi contenenti azoto a lenta cessione e addizionati con microelementi per reintegrare la perdita di elementi nutritivi da parte del substrato (un intervento all'anno, nel periodo primaverile precoce).

- Irrigazione nel periodo di maggior squilibrio idrico per mantenere le essenze nel giusto rigoglio vegetativo (fino a tre interventi l'anno, con un minimo di 30 litri d'acqua per mq di superficie interessata).
- Trattamenti antiparassitari (su indicazione del R.T.C.) (fino a tre all'anno).
- Potature degli arbusti.

### **Prestazioni comprese all'interno del servizio a canone**

1. Realizzazione e manutenzione di fioriere.

#### **Periodo di esercizio**

- continuativo fino a settembre

#### **Frequenza**

- allestimento entro il 30/5 e rimozione entro il 30/09;
- manutenzione continuativa secondo necessità anche in assenza di fioriture.

#### **Modalità operative**

Il terreno dovrà essere accuratamente vangato, concimato ed ammendato, mondato dalle infestanti e da qualsiasi altro materiale inadatto alla vegetazione.

Il terreno dovrà essere sistemato in superficie con la dovuta baulatura dal centro verso il perimetro per lo scolo dell'acqua e per motivi estetici.

Le piante saranno poste alla distanza stabilita dal Direttore dell'esecuzione del servizio, comunque in modo tale da coprire quanto prima unitariamente il terreno.

Con tecniche geometriche di uso comune si curerà l'equidistanza degli esemplari vegetali.

Forme, volumi, specie vegetali e densità di impianto saranno definite dal Direttore dell'esecuzione del servizio del servizio.

Scavata con il trapiantatoio la buchetta, collocata a dimora la piantina, il cui colletto sarà a fior di terra, si calcherà il terreno attorno ad essa, moderatamente, e in modo tale da formare intorno ad essa una piccola sconatura per migliorare l'assorbimento dell'acqua.

La messa a dimora di piante, indicate di volta in volta dal R.T.C. (in genere tagete, canne di vetro, salvia splendens, begonietto, portulaca, violette, gerani, margherite, verbena, ecc.) sono il numero minimo al mq. in relazione alle caratteristiche delle piante stesse, mediamente 20-50 piante/mq;

Sono comprese le seguenti lavorazioni:

- esecuzione di tutte le cure necessarie (sarchiatura, innaffiamento, interventi antiparassitari, ecc.) per mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative per tutto il periodo di fioritura;
- pulizia delle fioriere dalle piante infestanti e da tutti i rifiuti eventualmente presenti (tre interventi nell'arco della stagione di fioritura);
- estirpazione delle piante alla fine della fioritura (quando espressamente indicato dal R.T.C.), allontanamento, trasporto di tutto il materiale di risulta alle Pubbliche Discariche e sistemazione del terreno.

L'Impresa dovrà assicurare una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le fioriture, piante e arbusti, impegnandosi a sostituire gratuitamente e piantine disseccate o non attecchite.

La garanzia vale per mesi 12 a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Terminata la piantagione si innaffierà con un getto d'acqua a ventaglio molto fine evitando di colpire il terreno per non distruggere le sconature ed evitare la formazione della crosta superficiale.

I contenitori verranno prontamente raccolti e rimossi.

Il terreno delle fioriere dovrà mantenersi sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qual volta si constati la formazione della crosta superficiale.

Le piante non vegete, asportate o danneggiate, dovranno essere prontamente sostituite entro 2 (due) giorni mettendo a dimora altri esemplari analoghi.

Le piante dovranno essere curate secondo la necessità della specie. In particolare, si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti, onde permettere una più ricca ed abbondante fioritura.

Si dovrà procedere inoltre alle necessarie spuntature e sbottonature, si dovranno somministrare concimazioni in copertura, anche in forma liquida.

L'innaffiatura sarà effettuata con le cautele necessarie alla specie. Le specie le cui foglie e fiori sono danneggiati dall'acqua dovranno essere innaffiate singolarmente in modo tale che l'acqua defluisca lentamente.

Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni innaffiamento non dovrà essere inferiore a cm. 20.

L'elenco delle fioriere resta definito direttamente dal Direttore dell'esecuzione del servizio che provvederà a trasmetterlo all'Impresa che presenterà il cronoprogramma all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio entro i 30 giorni precedenti il periodo definito per l'intervento.

Nella prestazione è compresa la fornitura delle piante stagionali, nelle tipologie richieste dalla Stazione appaltante, e nelle quantità necessarie per garantire due o tre alternanze stagionali ed un costante effetto ottimale dell'impianto, e di tutte le forniture accessorie quali, a titolo esemplificativo: concimi, terricci, antigerminanti ecc.

La mancata o ritardata esecuzione delle lavorazioni nei tempi stabiliti dai programmi o dagli ordini di servizio dà luogo a "conformità non corrispondente" e alle conseguenti penali.

Per la manutenzione di fioriere e vasche, piante rampicanti e sarmentose e piante tappezzanti gli interventi di seguito elencati sono da attuare con frequenza continuativa ovvero tutte le volte che è ritenuto necessario dal Direttore dell'esecuzione del servizio del servizio e per tutta la durata dell'appalto.

Gli interventi previsti sono:

- le irrigazioni, limitatamente a vasi, fioriere e vasche, da eseguire anche con carro botte ed in orario notturno a seguito di divieti in vigore presso il Comune. Nel caso di morte per carenza idrica l'impresa dovrà fornire e mettere in opera le piante perdute a propria cura e spese nel più breve tempo possibile,
- l'eliminazione delle infestanti,
- le scerbature,
- le zappature,
- le fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti,
- la rimozione di piante morte,
- limitatamente a vasi, fioriere e vasche: aggiunta di terriccio, se e dove necessario, in base alle indicazioni del Direttore dell'esecuzione del servizio;
- ogni altro intervento atto a garantire il massimo decoro.

Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti in numero illimitato, secondo necessità.

Il criterio di necessità è stabilito dal Direttore dell'esecuzione del servizio a proprio insindacabile giudizio ed è finalizzato non alla semplice sopravvivenza delle tipologie vegetali presenti nelle fioriere ma alla massimizzazione del loro decoro e alla ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

Sono sempre a carico dell'impresa gli oneri relativi al carico trasporto e smaltimento delle risulite presso centri o discariche autorizzate.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*